



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Pratica 50608_DIS_3

Trasmissione via PEC / Email

| | | |
|--|-----------|---|
| protocollo.prefch@pec.interno.it | Al Sig. | Prefetto di CHIETI |
| protocollosanvitochietino@pec.it protocollo@pec.comune.ortona.ch.it | Ai Sig.ri | Sindaco del Comune di <u>San Vito Chietino</u> Sindaco del Comune di <u>Ortona</u> |
| dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it | Al Sig. | Questore di CHIETI |
| dipps215.0300@pecps.poliziadistato.it | Al | Comando Polstrada di CHIETI |
| tch30512@pec.carabinieri.it | Al | Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI |
| tch22873@pec.carabinieri.it | Alla | Compagnia Carabinieri di ORTONA |
| tch27024@pec.carabinieri.it | Alla | Stazione Carabinieri di ORTONA |
| tch31993@pec.carabinieri.it | Alla | Stazione Carabinieri di SAN VITO CHIETINO |
| dpe005@pec.regione.abruzzo.it | Alla | Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA |
| autostradepertaliadt7pescara@pec.autostrade.it | Spett.le | Autostrade per l'Italia S.p.A. |
| c.torto@provincia.chieti.it | All' | Istruttore di Polizia Provinciale di Zona |

Oggetto: Istituzione temporanea senso unico alternato lungo la S.P. n.70 "San Vito-Villa San Leonardo" al Km.3+474, in corrispondenza del Cavalcavia Autostradale A14 (Opera n. 251), dal giorno 26/01/2026 al giorno 31/05/2026.

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **935** del **22/01/2026** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli

ORDINANZA n. 935 del 22/01/2026
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Istituzione temporanea senso unico alternato lungo la S.P. n.70 “San Vito-Villa San Leonardo” al Km.3+474, in corrispondenza del Cavalcavia Autostradale A14 (Opera n. 251), dal giorno 26/01/2026 al giorno 31/05/2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

- **VISTA** la richiesta della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., prot. ASPI/T7/2026/0000025/EU del 08.01.2026, acquisita al protocollo di questo Ente al n.240 nella medesima data, riguardante la necessità di instaurare temporaneamente un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, al fine di procedere con gli interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza dell'opera di sovrappasso autostradale al Km.3+474 della S.P. n. 70 “San Vito-Villa San Leonardo”, in corrispondenza del Cavalcavia Autostradale A14 - Opera n. 251, nel comune di San Vito Chietino (CH);
- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs.30.04.1992 n.285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R.16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico Leggi ordinamento Enti Locali”;

ORDINA

l'istituzione temporanea di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico (come da Tav. 66 della G.U. n° 226 del 26/09/2002), lungo la S.P. n.70 “San Vito-Villa San Leonardo” al Km.3+474 in corrispondenza del Cavalcavia Autostradale A 14 (Opera n. 251), dal giorno 26.01.2026 al giorno 31.05.2026.

L'istituzione di cui sopra verrà portata a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

L'apposizione ed il mantenimento della segnaletica a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza, con particolare riferimento alle indicazioni del Disciplinare Tecnico “DM 10 luglio 2002”, sono a carico di codesta Società, Autostradale per l'Italia S.p.A. o per essa dall'impresa esecutrice, che sarà l'unica responsabile, di eventuali danni a persone o cose a causa di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando il personale di questo Ente da ogni tipo di responsabilità civile e penale.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli